COMUNE DI BRONTE

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 30-12-2019 **Numero 151**

Oggetto: Transazione tra i dipendenti assunti ex legge 285/1977 e L.R. 37/78 e il Comune di Bronte

L'anno duemiladiciannove del giorno trenta del mese di dicembre alle ore 16:25 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CALANNA GRAZIANO	SINDACO	P
MESSINA GAETANO	VICE SINDACO	P
LIUZZO CHETTI	ASSESSORE	P
DI FRANCESCO ERNESTO	ASSESSORE	P
DI MULO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CASTIGLIONE MARIA CRISTINA	ASSESSORE	P

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

COMUNE DI BRONTE

L A G I U N T A

Vista la proposta del settore/area/servizio I AREA - AFFARI GENERALI - PARTECIPATE n. 157 del 20-12-2019 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio I AREA - AFFARI GENERALI - PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.157 DEL 20-12-2019

Oggetto:	**Transazione tra i dipendenti assunti ex legge 285/1977 e L.R. 37/78 e il Comune di Bronte**

Data 30-12-2019

Il Capo Area Proponente

Data

Il Responsabile del procedimento

COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 30-12-2019

Il Responsabile dell'Area
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la **Regolarita' contabile**
esprime parere : Favorevole

Data: 30-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BENVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

Premesso:
che Avilii Selbina, nata a Vallelunga Pratameno (CL) il 12/01/1953, Barbaria Rossana Marcela Fedora nata a Bronte il 02/01/1952, Caserta Eleonora nata a Bronte il 02/09/1950, Chiofalo Vincenza nata a Bronte il 07/12/1950, D'Aquino Biagia, nata a Bronte il 24/08/1952, Galati Giordano Rosaria nata a Bronte il 03/12/1954, Galati Giordano Sebastiano nato a Bronte il 16/01/1954, Galvagno Maria nata a Bronte il 06/06/1950, Guarnera Nunzia nata a Bronte il 10/04/1951, Musarra Sebastiano, nato a Buccheri (SR) il 23/05/1953, Paparo Maria nata a Bronte il 08/02/1950, Papotto Santa nata a Bronte il 26/01/1950, Pappalardo Carla Maria nata a Bronte il 16/02/1957, Pappalardo Grazia nata a Bronte il 07/02/1953 e Ponzo Francesca, nata a Bronte il 23/08/1952, dipendenti assunti in forza della L. 285/77 e della L.R. 37/78 già in quiescenza non hanno avuto liquidata l'indennità di fine servizio per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, avvenuta con decorrenza giuridica ed economica dall' 1.06.1985;
che i detti dipendenti hanno presentato richiesta a questo Ente per la liquidazione del TFS dovuto per il periodo pre ruolo, non liquidato da parte dell'INPS;
che anche la dipendente Triscari Carmela, nata ad Bronte il 16/08/1953, anch'essa assunta presso il Comune di Bronte in virtù della citata normativa che sarà collocata in pensione a far data dal 01/01/2020, giusta determinazione del Responsabile della I Area n. 189 del 20/10/2019 ha fatto domanda del riconoscimento del detto diritto;
che l'INADEL con propria circolare n. 12 prot. n. 11429/700 del 29/04/1986, aveva comunicato, a tutti gli enti iscritti, che l'istituto con deliberazione commissariale n. 240 del 01/04/1986, ha stabilito: "*il personale assunto dagli Enti Locali con contratto di formazione a termine, a norma della legge n. 285 del 01/06/1977, ed immesso nelle graduatorie regionali, in attuazione, dell'art. 26 septies del D.L. 30.12.1979 n. 633, convertito con modificazione nella legge 22.02.1980 n. 33, è iscritto all'INADEL a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così come risultante dai provvedimenti dei singoli Enti che hanno formalizzato il nuovo status del personale interessato*"; *inoltre con la stessa nota precisava che, "rimane esclusa l'iscrizione per il periodo intercorrente tra la data di assunzione originaria a norma della legge 285/77 e data di inizio del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato* ";
che al predetto personale, a norma dell'art. 26 quater del D.L. n. 663/1979, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29/02/1980 n. 33, nel periodo di rapporto di lavoro a tempo determinato, oltre al trattamento economico di base avrebbero dovuto essere corrisposti anche i ratei relativi all'indennità di fine rapporto di lavoro, in quanto il citato personale non poteva essere iscritto ad alcun ente previdenziale, così come successivamente confermato con la sopra richiamata nota INADEL.
Considerato:
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24.07.1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici non di ruolo anche nel caso del passaggio in ruolo senza soluzione di continuità e che, pertanto, detta indennità deve essere liquidata a coloro che ne avessero fatto richiesta, anche in costanza del rapporto di lavoro, entro l'1.08.1996, giudicato dal competente Ministero dell'Interno quale termine prescrizionale (10 anni dalla pubblicazione della citata sentenza);
che il TAR Lazio, sez. II Roma, adito da alcuni dipendenti del Comune di Sciacca, nella sentenza n. 1652/2006 ha sostenuto che il diritto all'indennità di fine servizio sorge al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro e non dalla immissione nei ruoli dell'ente locale e che è pertanto da tale data – e non dall' 1.08.1986,- che decorre il termine decennale di prescrizione per la richiesta di liquidazione del TFS;
che il TAR ha, altresì, precisato che tenuto alla liquidazione dell'indennità è l'Ente locale, nella sua qualità di datore di lavoro con eventuale richiesta di rimborso da parte degli Enti preposti.
Vista la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, e delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, n. 9824 del 13.12.2007, la quale:

- richiama il principio secondo il quale "la data di maturazione del credito va individuata in quella di cessazione definitiva dal servizio", fissato dal TAR Lazio sez. II bis nella sentenza n.1652 del 26.01.2006, che ha ripreso l'orientamento della Corte Costituzionale espresso nella sentenza n. 401/1993 laddove si legge: "indennità per i periodi pre-ruolo prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 non diventa esigibile alla data di riferimento per la determinazione della base di computo bensì contemporaneamente all'indennità premio servizio e in aggiunta a questa alla data di cessazione definitiva dal servizio";
- ritiene che "il Tar Lazio ha considerato le conclusioni cui è pervenuta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/1993, alla stregua di argomentazioni di carattere generale, che, come tali, vengono in rilievo in materia *di indennità di fine rapporto* anche al di là delle fattispecie in cui trova applicazione la legge n. 152/1968, esplicitamente richiamata nella predetta pronuncia n. 401/1993;
evidenzia, altresì, che la giurisprudenza amministrativa più recente – in sede di esami di questioni aventi ad oggetto l'individuazione del termine di prescrizione cui è soggetto il credito per l'indennità di fine rapporto spettante per il servizio prestato in posizione non di ruolo- ha ritenuto, in punto di fatto, che il termine di prescrizione dell'indennità di che trattasi cominci a decorrere dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (cfr. C.d.S., sez. V,7 settembre 2004, n. 5821; C.d.S, sez. V, 28 aprile 2004, n. 2583).
- conclude "pertanto, considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati e tenuto conto altresì che l'adozione di una interpretativa diversa da tali orientamenti esporrebbe codesta Amministrazione a futuri contenziosi, si suggerisce di aderire all'indirizzo giurisprudenziale elaborato dal Tar Lazio nella citata sentenza n. 1652/2006";
che i dipendenti della ex L. 285/77 e L.R. 37/78, in servizio in vari Enti, hanno rivendicato il richiamato beneficio e diversi hanno adito l'Autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo la liquidazione del TFS alla data di cessazione del servizio con richiesta degli interessi maturati;
che, per tutte, si richiamano la sentenza n. 2318 del 3.10.2014 del Tribunale di Marsala e la n. 2868 del 16.06.2015 del Tribunale di Catania, con le quali i Giudici hanno condannato gli Enti a rideterminare e corrispondere ai ricorrenti il TFS ad essi spettante per i periodi di servizio prestati prima dell'immissione in ruolo con aggravio di interessi e spese;
che in sede di liquidazione dell'indennità di fine servizio l'INPDAP ha calcolato quale periodo di servizio esclusivamente quello a tempo indeterminato escludendo il periodo pre-ruolo prestato sino al 31.05.1985 attenendosi quindi a quando indicato nella propria circolare n. 1212 prot. n.11429/700 del 29/04/1986;
che l'Ente stante la complessità della questione al fine di evitare l'insorgere di contenziosi con nota prot. n. 26602 e 26634 del 09/12/2019 si è reso disponibile a definire transattivamente la controversia con il pagamento del 50% di quanto eventualmente dovuto a titolo di TFS senza riconoscimento espresso di alcun diritto;
che i dipendenti ed ex dipendenti assunti ex legge 285/77 e L.R. 37/78 hanno dichiarato, di accettare la superiore proposta transattiva con rinuncia a tutte le ulteriori somme richieste, per il servizio pre ruolo prestato;
visto il prospetto di calcolo degli importi redatto dall'ufficio stipendi/pensioni dell'Ente e sentito il parere favorevole dell'avvocatura comunale;
ritenuto, pertanto, che appare utile ed opportuno per l'Ente, al fine di evitare l'insorgere di contenziosi con eventuale aggravio di spese, definire transattivamente le dette richieste, e conseguentemente, approvare l'allegato schema di transazione autorizzando il Responsabile del servizio Gestione Risorse Umane alla sua sottoscrizione nell'interesse del Comune;
VISTI l'art. 163, l'art. 183 del D.L g.s n. 267/2000;
VISTO il d. lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale vigente;
VISTO il regolamento di organizzazione uffici e servizi

PROPONE

COMUNE DI BRONTE

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Definire** transattivamente l'insorgenda controversia con i dipendenti: Avilii Selbina, nata a Vallelunga Pratameno (CL) il 12/01/1953, Barbaria Rossana Marcela Fedora nata a Bronte il 02/01/1952, Caserta Eleonora nata a Bronte il 02/09/1950, Chiofalo Vincenza nata a Bronte il 07/12/1950, D'Aquino Biagia, nata a Bronte il 24/08/1952, Galati Giordano Rosaria nata a Bronte il 03/12/1954,Galati Giordano Sebastiano nato a Bronte il 16/01/1954, Galvagno Maria nata a Bronte il 06/06/1950, Guarnera Nunzia nata a Bronte il 10/04/1951, Musarra Sebastiano, nato a Buccheri (SR) il 23/05/1953, Paparo Maria nata a Bronte il 08/02/1950, Papotto Santa nata a Bronte il 26/01/1950, Pappalardo Carla Maria nata a Bronte il 16/02/1957, Pappalardo Grazia nata a Bronte il 07/02/1953 e Ponzo Francesca, nata a Bronte il 23/08/1952, Triscari Carmela, nata ad Bronte il 16/08/1953, ai patti e condizioni di cui allo schema di transazione di seguito allegato che con la presente anche si approva;
3. **Autorizzare** il responsabile della I Area del Comune di Bronte alla sottoscrizione dell'atto transattivo, nonché a porre in essere tutti gli atti di gestione conseguenti all'attuazione della presente deliberazione;
dare atto che l'accordo transattivo con la dipendente Triscari Carmela si perfezionerà al momento in cui la stessa sarà collocata in quiescenza;
4. **Impegnare** la complessiva somma di € 44.193,59 con imputazione della stessa nel modo seguente:
- per € 22.096,80 alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 01 codice piano dei conti finanziario 1.01.02.02.003 cap. 764/50 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese liquidazione TFS personale ex L. 285/77 e L.R. 37/78";
- per € 22.096,79 alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio 2020, giusto bilancio pluriennale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 dell'11.07.2019, macroaggregato 01 codice piano dei conti finanziario 1.01.02.02.003
5. **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" voce "delibere di G.M.".
6. **Dare** atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 157 del 20-12-2019

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO

(ART 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Transazione tra dipendenti assunti ex legge 285/1977 e L.R. 37/78 e il Comune di Bronte | Delib Giunta 157 del 20-12-2019

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **764** Art.**50** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod Bil **(01.11-1.01.02.02.003) Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di l**
Denominato **SPESE LIQUIDAZIONE TFS PERSONALE EX L. 285/77 E L.R. 37/78**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		29.976,07	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 23-12-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	29.976,07	
B	Impegni di spesa al 23-12-2019	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 23-12-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	29.976,07	
D	Proposta di impegno **861/2019** del presente atto	-	22.096,80	22.096,80
E	Disponibilita' residua al 23-12-2019 (C – D)	=	7.879,27	

Fornitore

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI BRONTE, li 23-12-2019

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 157 del 20.12.2019

Responsabile MELI BIAGIO ILLUMINATO – 4/Area

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO
(Art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000)

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153 comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di spesa di seguito indicato:

N. 862/2019 per Euro 22.096,79 bilancio plriennale 2020

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria
"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art.49).
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art.49).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI BRONTE

SCHEMA TRANSAZIONE

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ....., presso i locali municipali del Comune di Bronte, i sottoscritti:

1. dott./ssa ....., responsabile del ....., il/la quale dichiara di intervenire in questo atto in rappresentanza del Comune di Bronte, giusta delibera di G.M. n°..... del .....;
2. sig./ra ....., nato/a .....il ..... e residente a ..... in ..... n. ....., C.F. .....;

******

I comparenti convengono e stipulano quanto segue ed a tal fine premettono:

Che il/la sig./ra .....assunto/a con contratto a termine alle dipendenze di questa Amministrazione dal ....., e successivamente, essendo risultato/a idoneo/a agli esami espletati ai sensi della L.R. n. 125/80, dal 01.06.1985, inquadrato/a nei ruoli organici dell'Ente con contratto a tempo indeterminato con l'attribuzione del profilo professionale di ....., ai sensi dell'art. 1 della L.R .n.39 del 25.10.1985 nei modi e termini indicati nella circolare regionale n. 480 dell'11.01.1986, secondo le previsioni della deliberazione di C.C. n. 40 del 05.06.1985;

oppure

Che il/la sig./ra .....assunto/a con contratto a termine alle dipendenze di questa Amministrazione dal ....., e successivamente, essendo risultato/a idoneo/a agli esami espletati ai sensi della L.R. n. 125/80, dal 01.06.1985, inquadrato/a in sovrannumero nei ruoli organici dell'Ente con contratto a tempo indeterminato con l'attribuzione del profilo professionale di ....., ai sensi dell'art. 1 della L.R .n.39 del 25.10.1985, nei modi e termini indicati nella circolare regionale n. 480 dell'11.01.1986, secondo le previsioni della deliberazione di C.C. n. 41 del 05.06.1985;

Che al predetto personale, a norma dell'art. 26 quater del D.L. n. 633/1979, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29.02.1980 n. 33, nel periodo di rapporto di lavoro a tempo determinato, oltre al trattamento economico di base avrebbero dovuto essere corrisposti anche i ratei relativi all'indennità di fine rapporto di lavoro, in quanto il citato personale non poteva essere iscritto ad alcun ente previdenziale, detti ratei, debitamente accantonati dagli enti presso i quali i dipendenti di cui trattasi prestavano servizio, avrebbero poi consentito la liquidazione dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto a tempo determinato.

CONSIDERATO i diversi orientamenti giurisprudenziali e la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, e delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, n. 9824 del 13.12.2007, la quale:

- richiama il principio secondo il quale "la data di maturazione del credito va individuata in quella di cessazione definitiva dal servizio", fissato dal TAR Lazio sez. II bis nella sentenza n.1652 del 26.01.2006, che ha ripreso l'orientamento della Corte Costituzionale espresso nella sentenza n. 401/1993

laddove si legge: "indennità per i periodi pre-ruolo prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 non diventa esigibile alla data di riferimento per la determinazione della base di computo bensì contemporaneamente all'indennità premio servizio e in aggiunta a questa alla data di cessazione definitiva dal servizio"

- ritiene che "il Tar Lazio ha considerato le conclusioni cui è pervenuta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/1993, alla stregua di argomentazioni di carattere generale, che, come tali, vengono in rilievo in materia *di indennità di fine rapporto* anche al di là delle fattispecie in cui trova applicazione la legge n. 152/1968, esplicitamente richiamata nella predetta pronuncia n. 401/1993.
- evidenzia, altresì, che la giurisprudenza amministrativa più recente – in sede di esami di questioni aventi ad oggetto l'individuazione del termine di prescrizione cui è soggetto il credito per l'indennità di fine rapporto spettante per il servizio prestato in posizione non di ruolo- ha ritenuto, in punto di fatto, che il termine di prescrizione dell'indennità di che trattasi cominci a decorrere dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (cfr. C.d.S., sez. V,7 settembre 2004, n. 5821; C.d.S, sez. V, 28 aprile 2004, n. 2583).
- conclude "pertanto, considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati e tenuto conto altresì che l'adozione di una interpretativa diversa da tali orientamenti esporrebbe codesta Amministrazione a futuri contenziosi, si suggerisce di aderire all'indirizzo giurisprudenziale elaborato dal Tar Lazio nella citata sentenza n. 1652/2006";

Che detto personale non ha a suo tempo percepito l'indennità di fine rapporto con la retribuzione mensile dello stipendio;

Che l'Ente non ha ottenuto somme a tale titolo ovvero per il finanziamento della spesa, né dalla Regione Siciliana, né dallo Stato;

Che il personale di che trattasi, assunto ai sensi della L.R. n. 285/77 o n. 37/78, al momento dell'immissione nel ruolo di questo Ente a tempo indeterminato, non ha percepito l'indennità di fine rapporto per il periodo trascorso a tempo determinato;

Rilevato che in sede di liquidazione dell'indennità di fine servizio l'INPDAP ha calcolato quale periodo di servizio esclusivamente quello a tempo indeterminato escludendo il periodo pre-ruolo prestato sino al 31.05.1985, attenendosi quindi a quando indicato nella propria circolare n. 1212 prot. n.11429/700 del 29.04.1986;

Vista la nota prot. n. ..... del ....., del/la sig./ra ..... tendente ad ottenere la liquidazione dell'indennità fine rapporto per il periodo .....-31.05.1985;

Tutto ciò premesso e considerato, volendo porre fine alla instauranda controversia, visto il risparmio per l'Ente ed al fine di evitare un aggravio di spese, al solo fine transattivo, le parti transigono ai seguenti patti e condizioni:

1. il/la sig./ra ..... accetta, a solo titolo transattivo, a saldo e stralcio della definizione transattiva del contenzioso, il pagamento della complessiva somma di € ..... (diconsi euro ...../00), entro e non oltre il mese di ....., rinunciando ad ogni ulteriore pretesa comunque connessa ai fatti per cui è annunciata la lite ed altresì ad ogni ulteriore somma a titolo esemplificativo di interessi, rivalutazione, spese legali o altro nei confronti del Comune di Bronte.

2. Il Comune di Bronte, a solo titolo transattivo, si impegna a provvedere al pagamento della somma di € ..... entro e non oltre il mese di .....
3. In conseguenza del superiore pagamento entrambe le parti dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere a nessun titolo in relazione a qualsiasi diritto e/o azione e/o interesse afferente al rapporto per cui è lite.
4. La presente scrittura ha valore di transazione tra le parti ed ha l'effetto di estinguere per novazione tutti i precedenti rapporti intercorsi tra le stesse, meglio richiamati nelle premesse della scrittura medesima.

Letto, confermato e sottoscritto in pari data dalle parti presenti.

Il Capo della .... Area _____

Il/La sig./ra _____

COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
CALANNA GRAZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BARTOLILLA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 31-12-2019 al 15-01-2020 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL CAPO DELLA I AREA
AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 30-12-2019

[X] Perché è stata dichiarata immediatamente esegibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91);
[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.R. n.44/91);

Bronte li 30-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 151 del 30-12-2019